

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

34/2020

A cura di d. Bruno Bordignon

653/20 Commette reato il genitore dell'alunno che fa troppe assenze, ma solo se è alle elementari

di *Pietro Alessio Palumbo*

L'inosservanza, da parte dell'esercente la potestà genitoriale, dell'obbligo di far frequentare al minore la scuola media inferiore non integra più alcuna ipotesi di reato. L'estensione dell'obbligo scolastico, previsto secondo l'originaria disposizione del codice penale per il solo ciclo elementare, fino al conseguimento del diploma di licenza di scuola media o al compimento del quindicesimo anno di età discende dalla storica legge 1859 del 1962. Ebbene, ribaltando l'originaria condanna inferta dal Giudice di Pace ai genitori di un alunno con troppe assenze, la Corte di Cassazione con la recente sentenza 23488/2020 ha chiarito che a tutt'oggi non è più possibile l'estensione della disciplina penale alla mancata frequenza delle scuole medie.

L'obbligo scolastico

L'articolo 731 del Codice penale punisce chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, ometta, senza giustificato motivo, di impartirgli l'istruzione elementare. Ebbene con l'entrata in vigore della legge 53/2003 e del Dlgs 76/2005 l'obbligo scolastico era stato esteso per almeno 12 anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola elementare o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il 18° anno di età. Ma a ben vedere, la disposizione in questione non aveva riprodotto la previsione relativa all'applicazione delle sanzioni vigenti per l'inadempienza del nuovo obbligo scolastico. E tale disciplina non era stata mutata neanche dalla legge 296/2006. Nella stessa prospettiva si erano mosse le successive previsioni del Dm 139/2007.

Obbligo sanzionato anche per le superiori? Il no dei tribunali

In proposito la giurisprudenza di legittimità aveva già dedotto che restasse penalmente sanzionata soltanto l'inadempienza all'obbligo scolastico sino alla licenza di scuola media e non anche l'inosservanza dell'obbligo di frequentare le scuole superiori, in quanto all'estensione dell'obbligo scolastico oltre la scuola media di primo grado (legge 53/2003) non era seguita l'introduzione di apposita sanzione penale.

E oggi no a interpretazioni "estensive" alle medie inferiori

Con l'entrata in vigore del Dlgs 212/2010 è venuta meno la previsione che aveva "esteso" la disciplina penalistica. Dunque, oggi, la legge 53/2003 stabilisce l'obbligo scolastico per almeno dodici anni sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tuttavia, si badi, nessuna norma penale punisce più l'inosservanza dell'obbligo scolastico della scuola media (anche inferiore). Anzi, a ben vedere, l'eventuale "estensione" dell'articolo 731 del Codice penale a detta ipotesi si risolverebbe in un'improprio interpretazione analogica a scapito dei genitori.

In altre parole la disciplina prevista dall'articolo 731 Cp non ha contenuto sanzionatorio generale dell'inosservanza dell'obbligo scolastico previsto dalle leggi di ordine pubblico essendo la sua portata originaria limitata alla violazione dell'obbligo scolastico per il ciclo elementare in conformità alla normativa vigente al momento della sua entrata in vigore. Ciò ne preclude - secondo i principi generali relativi all'efficacia delle norme penali - l'estensibilità al di là della specifica portata del precetto originario.

<http://scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2020-08-20/commette-reato-genitore-dell-alunno-che-fa-troppe-assenze-ma-solo-se-e-elementari-162214.php?uuid=ADGyjIk>